

## CONFERIMENTI DI AZIENDA SEMPRE PIU' NEUTRALI (ART. 176 TU)

**Sommario: 1.INTRODUZIONE (EXEMPTION); 2.LE INNOVAZIONI DELLA FINANZIARIA 08 (RIDUZIONE DEGLI ARBITRAGGI FISCALI); 3."RIALLINEAMENTI" ONEROSI E GRATUITI (ANALISI COMPARATIVA).**

### 1.INTRODUZIONE (EXEMPTION)

Nell'ambito della revisione multilaterale dell'IRES, in Finanziaria 2008<sup>1</sup> (L. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata sulla G. U. del 28 dicembre 2007) assumono rilievo le innovazioni sulle operazioni straordinarie. Il riferimento è al ripristino della possibilità di "riallineare" i maggiori valori di libro iscritti dall'avente causa, beneficiaria nelle operazioni di scissione/fusione e conferimento. L'esame riguarderà nella specie i conferimenti di azienda, non più sdoppiati fra regimi fiscali "realizzativo" e "neutrale" (arbitraggio di diversi modelli impositivi eliminato in Finanziaria 08), già destinatari di una disciplina fiscale - artt. 175 e 176 TU - derogatoria della norma generale di cui all'art. 9 TU, di cui *infra*. In questa breve retrospizione, va rilevato che con la preferenza manifestata dal nostro legislatore (DLgs. 344/03) per l'*exemption* che, è il criterio prescelto per eliminare la doppia imposizione economica in luogo dell'abrogato metodo "dell'imputazione" (v. credito d'imposta), è invalsa la tendenza a cedere le aziende indirettamente attraverso le partecipazioni che la rappresentano. Quest'ultime, circolano senza oneri fiscali (PEX), versando in un regime di esenzione strutturale, quale rimedio altrettanto necessario ad evitare la doppia imposizione su utili tassati e non distribuiti ovvero non ancora esplicitati (*goodwill*). L'alternatività tra negozi giuridici funzionali al trasferimento di azienda, pertanto giudicati equivalenti sul piano economico, sarà risolta a favore delle partecipazioni. In questa nuova prospettiva, il conferimento, rappresenta l'operazione (ponte) attraverso cui realizzare la prefata

---

<sup>1</sup> V. BIASCO, *La nuova riforma dell'imposizione sulle imprese a confronto con le conclusioni della Commissione sull'IRES*, in *fisco*, 2007, 6203 ss.

conversione legale delle plusvalenze su beni di primo grado trasformate in plusvalenze su beni di secondo grado<sup>2</sup>. La proprietà diretta dell'azienda degrada a detenzione filtrata del bene stesso mediante il possesso delle partecipazioni. Difatti, per tale operazione, allineata ad un modello europeo di non interferenza dei processi aggregativi, il legislatore decreta una neutralità fiscale assoluta enfatizzata dal “non realizzo” di plusvalenze e minusvalenze, presidiata da un sistema di “doppio binario” rinunciabile, dove assieme alla non imponibilità delle plusvalenze si accompagna l'impossibilità di portare in deduzione “nuovi” valori fiscali (regime cd. bi-sospensivo). La disciplina è pertanto ispirata al modello della trasmissione intersoggettiva dei valori fiscalmente riconosciuti, per cui i costi fiscali opponibili al Fisco, non vengono influenzati dai valori correnti dei beni. Dunque, i valori fiscali preesistenti all'operazione sono ereditati dall'avente causa, il quale assumerà gli stessi quale parametro per la misurazione della plusvalenza nelle successive vicende “realizzative” dei beni. Sono vietate asimmetrie fiscali<sup>3</sup>, vuoti e salti d'imposta in adesione al ben noto principio di continuità necessaria dei valori fiscalmente riconosciuti, il quale impedisce rivalutazioni della conferitaria, con una sostanziale conservazione della situazione fiscale della conferente. Pertanto, la cartolarizzazione - conferimento intermedio - dell'azienda che si intende cedere, avrà così effetti multilaterali, poichè consolida i valori fiscali storici nell'azienda scorporata che restano inalterati in capo all'avente causa (neutralità resa più invasiva in Finanziaria 08, v. *infra*) senza emersione dei plusvalori impliciti, i quali saranno invece monetizzati in esenzione dalla conferente attraverso la cessione indolore delle partecipazioni ricevute. Per altro, la connotazione di

---

<sup>2</sup> STEVANATO, *Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte*, in *Rass. trib.*, 1998, 1524 ss.; PORCARO, *Le ragioni della sistematica neutralità delle recenti norme sulle ristrutturazioni aziendali: dal trasferimento gratuito, al conferimento, alle fusioni*, in *Rass. trib.*, 1997, 1556 ss.; ZIZZO, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996, *passim*; Id., *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, 515 ss.; FEDELE, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, I, 485 ss.; FICARI, *Continuità del programma imprenditoriale, gratuità del trasferimento e valori imponibili nell'imposizione delle plusvalenze aziendali: aspetti sostanziali e procedurali*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, I, 126 ss.

<sup>3</sup> *IAS/IFRS e reddito di impresa per società industriali e holding industriali* a cura del Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, Il fisco, 2008, 3429; SORGATO-LUPI, *Incondizionata irrilevanza reddituale delle donazioni di azienda e simmetrie donante-donatarario*, in *Dialoghi*, 2005, 1071 ss.; PAPARELLA, *Riflessioni sulla nuova disciplina sostanziale della cessione di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento e dello scambio di partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi*, in *Riv. dir. trib.*, 1999, I, 359.

non elusività di tale successiva cessione, resta immutata nel corpo del nuovo art. 176, comma 3 TU anche laddove la conferitaria dovesse aderire al riallineamento volontario di cui al nuovo comma 2-bis, **oltre illustrato**, con esclusione quindi della clausola antielusiva di cui all'art. 37/bis del DPR 600/73. Difatti ai predetti fini di fruizione della clausola di non elusività, il regime dell'imposta sostitutiva è considerato equivalente a quello di continuità dei valori fiscali (v. *infra*) anche allorchè, mediante affrancamento dei cespiti dell'azienda conferita, si determini una parziale asimmetria fiscale rispetto alla posizione del conferitario. L'emarginato trasferimento "indiretto" dell'azienda sdoppiato fra un conferimento neutrale ed una cessione esente delle partecipazioni, si presenta come naturale approdo del modello di tassazione degli utili societari nel rinnovato coordinamento società/socio introdotto con la riforma IRES 2003. Per altro la spiegata conversione legale dei plusvalori impliciti incorporati dall'azienda scorporata trasformati in *gains* esenti, viene favorita anche ai privati, i quali in base alle modifiche strutturali al TU (v. aggiunta dei commi 6-*bis* e 6-*ter* all'art. 68 TU) avranno la possibilità di godere dell'esenzione delle plusvalenze reinvestite in società di recente costituzione (si vogliono favorire gli investimenti in *start up*). In altri termini, anche le partecipazioni - le nuove - rivenienti da una previa cartolarizzazione delle aziende potranno aderire nell'immediato alla neutralità *de qua*, ovviamente l'anzianità (sette anni) della società conferitaria "ceduta" - è uno dei pre-requisiti della legislazione premiale, v. *infra* - andrà verificata sulla conferente. Dunque al fine del computo del suddetto periodo temporale e dell'integrazione della condizione quesita, rilevano gli anni antecedenti l'operazione, in quanto la sovraordinata neutralità nelle operazioni straordinarie - travaso delle posizioni soggettive - impone appunto un arretramento delle attenzioni sul dante causa (società fusa/incorporata, scissa e conferente). Difatti, le partecipazioni cedute devono riferirsi a società costituite da non più di sette anni<sup>4</sup>. E' evidente

---

<sup>4</sup> V. ANDREANI-TUBELLI, *L'esenzione delle plusvalenze reinvestite in start up*, in Corr. trib., 2008, 2319 ss. gli A. fanno rilevare sul tema dell'anzianità della società ceduta che "...il computo del suddetto periodo temporale, in presenza di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, ecc., dalle quali consegue il trasferimento delle posizioni soggettive della o delle società partecipanti, dovrebbe essere eseguito tenendo conto anche degli anni antecedenti tali operazioni. Pertanto, se oggetto della cessione sono le partecipazioni di una società risultante dalla fusione o da una scissione, nel computo degli anni occorre considerare anche gli anni di vita delle società fuse o scisse. Considerazioni analoghe dovrebbero trovare applicazione con riguardo alle società che sono state destinatarie di conferimenti neutrali".

che questa retrospizione per la verifica del cit. requisito cronologico sulla società “ceduta” andrà effettuata anche quando la stessa è stata destinataria di un conferimento “realizzativo” (v. rinuncia alla neutralità di cui al vecchio art. 176 TU per l’alternativo regime di cui all’art. 175 TU).

Pertanto, la disciplina sui conferimenti è ispirata al differimento di imposta, ossia è basata sul rinvio della tassazione delle plusvalenze latenti (invisibili) in una logica di “doppio binario”, dove la tassazione di tali plusvalori (tangibili e non) avviene una sola volta con la cessione degli *assets* - regime di doppia sospensione dei valori fiscali. Degrado del profilo traslativo a vantaggio di quello funzionale, enfatizzando la norma la configurazione neutra dell’operazione, quale atto di mera riorganizzazione interna<sup>5</sup>. In altri termini, le plusvalenze non sottoposte a tassazione in occasione del conferimento (neutro), saranno tassate (*recapture*) al verificarsi di uno dei presupposti di cui all’art. 86 TU relativamente al cessionario<sup>6</sup>. In tale eventualità, la tassazione avverrà sui più bassi valori da prospetto e non in base ai valori di libro non riconosciuti fiscalmente. Il fenomeno studiato di permutazione legale dei plusvalori latenti su beni di impresa trasferiti sulle partecipazioni, le “nuove” emesse dalla conferitaria agevolerà pertanto, come ampiamente ricordato, la cessione “indiretta” delle aziende considerando anche i benefici previsti ai fini dell’imposizione indiretta nella misura in cui il conferimento sconta aliquote fisse e non proporzionali. Lo stesso dicasi per la cessione delle quote, con l’effetto che saranno precluse le attività endoprocedimentali dell’A.F. Invero, il legislatore (art. 20 TUR) consente una riqualificazione giuridica dei negozi ai fini del registro - in funzione antielusiva contrastando “l’abuso del diritto” - per incidere negativamente sulla libertà di azione del contribuente, attraverso una reinterpretazione unitaria della cessione di azienda sdoppiata fra un conferimento neutrale ed una dismissione ugualmente neutra delle partecipazioni ricevute. Dunque, la norma *de qua* nel valorizzare gli elementi extratestuali e

---

<sup>5</sup> V. D’ABRUZZO, *Il nuovo regime dei conferimenti nel quadro della revisione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione societaria*, in Boll. trib., 2008, 456 ss.; FICARI, *Considerazioni in materia di trasformazioni imprenditoriali e societarie*, in Boll. trib., 2008, 1477; CIANI, *I riallineamenti*, in Boll. trib. 2008, 1487 ss.; BONISSONI-ANGELUCCI, *L’acquisto o la sottoscrizione di azioni non negoziate in mercati regolamentati da parte dei dipendenti dell’emittente*, in Boll. trib., 2008, 1136 ss.

<sup>6</sup> V. RAGUCCI, *Neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie*, in Rass. Trib., n. 5/2007, 1386 ss.; DEZZANI, *Fusioni Ifrs n. 3, riduzione aliquota Ires/Irap e imposta sostitutiva*, in Fisco, 2008, 2465 ss.

comportamentali delle parti ancorchè estranei all'atto di cui si chiede la registrazione, farà prevalere la causa reale, la volontà effettiva delle parti rispetto ai profili esteriori dell'assetto cartolare e della forma negoziale per rimuovere i profili asistematici di elusività nel cit. frazionamento dell'attività negoziale (v. Cass. 4 maggio 2007, n. 10273) senza pregiudizialità civilistiche. Le apparenze, le forme armoniche devono lasciare il posto alla sostanza quando la sequenza negoziale degli atti compiuti dal contribuente è diretta al raggiungimento di un vantaggio fiscale. Il principio dell'abuso del diritto che si basa sul profilo dell'asistematicità del beneficio fiscale già consolidatosi in ambito comunitario e che ora l'alto giudice ritiene di immediata applicazione in quanto immanente al sistema (l'art. 20 TUR quale norma antielusiva analitica sul divieto di abuso rafforza tale reinterpretazione delle attività negoziali). Pertanto, l'AF in base alla rilevanza degli effetti economici, potrà riqualificare in cessione di azienda il negozio frazionato, in cui l'azienda circola indirettamente attraverso i titoli rivenienti dalla sua cartolarizzazione, con l'effetto di privilegiare nell'ambito di questa attività ricognitiva del prelievo, gli obiettivi sostanziali perseguiti dai contraenti<sup>7</sup>. Si vuole evitare che la pluralità degli atti perfezionati, celi in realtà un vera e propria cessione di azienda. Non possiamo ignorare, nello studio dei profili fiscali multilaterali (registro ed IRES) del trasferimento indiretto dell'azienda, le discontinuità endoprocedimentali rispetto a tale operazione, le discriminazioni evidenti, alludo alla connotazione di non elusività prevista dall'art. 176, comma 3 TU invece violata dal TUR, con l'effetto deteriore, asimmetrico che la cessione dei titoli insindacabile ai fini delle imposte sui redditi lo diventi invece ai fini del registro in base all'art. 20 TUR. Riprendendo l'esame della disciplina IRES negli scorpori aziendali, va rilevato che il sistema, ha così perso di omogeneità, essendo di evidenza immediata il disvalore nella cessione di

---

<sup>7</sup> V. MELIS, *L'interpretazione nel diritto tributario*, Padova, 2003, 292; STANCATI, *Riqualificazione negoziale e abuso della clausola antielusiva nell'imposta di registro*, in *Corr. trib.*, 2008, 1685 ss.; SANTI, *Il divieto di comportamenti abusivi si applica al settore dell'iva*, in *GT*, 2006, 377ss.; LUPI, *Ai limiti della discrezionali amministrativa*, in *Dialoghi*, 2006, 1680; MAINARDI, *A proposito della cd. funzione antielusiva dell'art. 20 dpr 131 del 1986: in particolare il frazionamento degli atti negoziali*, in *Boll. trib.*, 1996, 678; PEDROTTI, *Conferimento di ramo di azienda e successiva cessione di quote attribuite al soggetto conferente: regime tributario indiretto*, in *Boll. trib.*, 2003, 1314; ZANETTI, *Finanziaria 08: conferimento di azienda e cessione della partecipazione ricevuta in cambio*, in *Fisco*, 2008, 941; DOLCE, *Compravendita di azienda vs conferimento e successiva cessione della partecipazione: analisi costi/benefici in ottica fiscale anche alla luce delle istanze antielusive emergenti in giurisprudenza*, *ivi*, 2007, 5849; POGGIOLI, *Il principio comunitario del divieto di abuso e la sua incidenza sull'ordinamento tributario nazionale. Spunti per una riflessione*, in *Elusione fiscale - La nullità civilistica*, 92.

azienda in favore dell'alternativa e più vantaggiosa cessione "indiretta" della stessa attraverso le partecipazioni che la rappresentano. Invece, il cessionario avrà un interesse contrario ossia sarà portato ad acquisire l'azienda e non le partecipazioni che la incorporano, poiché quest'ultime non sono fiscalmente rilevanti. Invero, nella Finanziaria 08, i disavanzi troveranno rinnovato *appeal* fiscale, poiché sarà consentito "riallineare" attraverso prelievi sostitutivi i maggiori valori emersi ed iscritti nelle attività della società *target* - si "scaricano" su quest'ultima il plusvalori pagati a colui che ha venduto le partecipazioni. Si creano le premesse per nuove deduzioni fiscali, potendo la società beneficiaria risparmiare il divario fra le aliquote legali IRES, senza considerare l'IRAP che seguendo il dato contabile riconosce nella nuova prospettiva da Finanziaria 08 i maggiori ammortamenti "iscritti", e le minori imposte sostitutive su quei valori. Invero, per l'IRAP, v. *infra*, la neutralità che governa i prefati processi riorganizzativi è multilaterale, esplicando la sua efficacia tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini del tributo regionale. Dunque, l'assolvimento dell'imposta sostitutiva libererà nuovi valori - *recte*; costi - altrimenti indeducibili, assoggettati ad aliquote inferiori rispetto a quelle legali.

## **2.LE INNOVAZIONI DELLA FINANZIARIA 08 (RIDUZIONE DEGLI ARBITRAGGI FISCALI)**

La fiscalità delle operazioni straordinarie e nella specie dei conferimenti di azienda viene rivista dal legislatore attraverso una neutralità fiscale più invasiva - regime obbligatorio - "allargata" ad ogni *assets* ovunque collocato (per i non residenti anche extra UE rileverà invece la sua localizzazione in ITA, v. *infra*). In futuro, non vi saranno conferimenti di azienda per i quali non si potrà invocare la disciplina di cui all'emendato art. 176 TU - i conferimenti nelle società personali prima erano sempre "realizzativi" - unitamente alla possibilità di riduzione delle discontinuità libro/fiscali attraverso un regime di imposizione sostitutiva volto al riconoscimento dei maggiori valori "liberati" dal conferimento al fine di favorire il riavvicinamento del reddito imponibile all'utile di bilancio (recupero fiscale dei valori economici mediante la rivalutazione volontaria dei plusvalori iscritti in ciò valorizzando, anche fiscalmente, l'investimento del conferente). Nella relazione della

Commissione presieduta dal Prof. Biasco questo rafforzamento della neutralità *de qua* è compatibile con le scelte altrove effettuate dal 2003 in poi, in punto di *participation exemptyon* e di consolidato fiscale, pertanto viene raccomandata la conservazione, estendendola a tutte le operazioni straordinarie - si coniuga con il loro fine esclusivamente riorganizzativo - al prezzo della divaricazione dei valori civili e fiscali. La condivisa scelta operata in Finanziaria 08, in merito alla dilatazione della natura non realizzativa del conferimento di azienda - scompare il sistema duale, v. *infra* - riviene da una prevalente valorizzazione della funzione meramente riorganizzativa dello stesso, con l'effetto che il modello di trasmissione dei valori fiscali deve trovare applicazione per tutti i conferimenti di azienda. Così, in futuro il sistema non tollera più aree di discrezionalità sulla disciplina fiscale della fattispecie in esame. Va rilevato che nelle fusioni e scissioni "plusvalenti" poste in essere da soggetti IAS, non ha trovate risposte l'interrogativo se i maggiori valori emersi possano essere riconosciuti gratuitamente in alternativa ai prelievi sostitutivi di cui all'art. 176 nuovo comma *2-ter* del TU, oltre illustrati, mediante il rimedio strutturale dell'art. 83 TU. La norma *de qua* oblitera l'efficacia derogatoria degli IAS, operando la sostituzione - prevalenza - dei principi (regole) contabili internazionali a quelli di matrice tributaria, i primi vengono introdotti nel sistema del TU, ancorchè incontrano la naturale resistenza di ultronee regole fiscali omogenee o meno, appunto da considerarsi derogate o sostituite dalle prime. Il perimetro della deroga è limitato alle categorie della "qualificazione", della "imputazione", e della "classificazione", al di fuori di queste aree elettive opera il primato del TU. L'invasività derogatoria esplicita dall'art. 83 TU - la deroga, (rafforza il principio di derivazione) è irrinunciabile dovendo le norme fiscali recedere - troverà un limite nelle regole fiscali "dedicate" alle singole componenti reddituali - v. competenza - in forza del carattere maggiormente "speciale" di quest'ultime<sup>8</sup>. Dovrà chiarirsi se sarà possibile veicolare la

---

<sup>8</sup> V. FRANSONI, *L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS*, in Corr. trib., 2008, 3145 ss., l'Autore interviene sulla capacità derogatoria dell'art. 83 TU e sul perimetro della prevalenza dei principi contabili internazionali in tema di competenza osservando che "...i criteri di imputazione temporale IAS derogherebbero alle regole generali contenute nell'art. 109, commi 1 e 2, ma non alle regole contenute nelle disposizioni del TUIR dedicate alle singole componenti reddituali in virtù del carattere maggiormente speciale proprio di quest'ultime....i principi IAS sarebbero prevalenti in materia di imputazione a periodo: a) sarebbero prevalenti, esplicitando così l'efficacia derogatoria attribuita loro dall'art. 83, ultimo periodo, rispetto alla regola generale sulla competenza di cui all'art. 109, comma 2; b)

rivalutazione *de qua* attraverso la deroga di cui alla norma cit., la quale stabilisce, come già ricordato, la rilevanza fiscale dei criteri di “classificazione” imposti dai principi contabili IAS/IFRS<sup>9</sup> (prevalgono sulle diverse e contrarie disposizioni del Tuir). Infatti, i disavanzi riallocati (IAS 3) costituiscono una “classificazione”, per cui dovrebbe ragionevolmente affermarsi la loro rilevanza fiscale in deroga all’art. 172 del TU, non rendendosi dunque necessario il versamento dell’imposta sostitutiva. E’ altrettanto evidente che le valutazioni restano escluse dalla prevalenza di cui all’art. 83 del TU<sup>10</sup> - immunità dalla deroga delle regole di dettaglio che prevedono limiti alla deduzione/imponibilità (differita) delle singole componenti pluriennali - con l’effetto che quei plusvalori “iscritti” per riassorbimenti dei disavanzi non possono violare le norme sulla determinazione del reddito tassabile (la vincolatività delle regole fiscali di cui all’art. 84 e seguenti, es. esubero degli accantonamenti rispetto a quelli quantitativamente consentiti<sup>11</sup>). In altri termini, le scelte classificatorie previste dagli IAS ed imposte dal TU (art. 83) non dovrebbero prevalere sugli aspetti più propriamente estimativi e di quantificazione - la deroga è inoperante - poiché le valutazioni sono estranee alla stessa, ossia le classificazioni IAS non dovrebbero determinare una diversa progressione cronologica nelle deduzioni differite. Conclusivamente sul punto, va rifiutata l’idea di un assoluta dipendenza del reddito di impresa dai risultati obliterati dagli IAS, per cui le formalizzazioni IAS troveranno un limite nel sovraordinato principio di neutralità di cui all’art. 172

---

non sarebbero prevalenti, invece, rispetto alle regole fiscali relative all’imputazione a periodo di singole componenti reddituali....”

<sup>9</sup> Il problema è affrontato con profondità di pensiero da VICINI ROCCHETTI, *Finanziaria 08 e IAS/IFRS*, in *Rass. trib.*, 2008, 694 il quale ritiene che l’apparente contrasto fra art. 83 TU e art. 172 TU dovrebbe risolversi attraverso il richiamo al criterio di specialità, con l’effetto che dovrebbe prevalere quest’ultima disposizione in quanto speciale.

<sup>10</sup> V. STEVANATO, *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, in *Corr. trib.*, 2008, 3155, l’Autore è più possibilista su una deroga più invasiva, richiamando ad es. lo IAS 16 in base al quale “.... In certi casi è più appropriato ripartire il costo totale di un bene ammortizzabile tra le sue parti componenti, quando queste hanno vite utili differenti o procurano benefici differenti: si pensi al trattamento come distinte attività ammortizzabili dell’aereo e del suo motore, e al separato ammortamento delle stesse. Questa ripartizione dovrebbe assumere rilevanza anche ai fini fiscali, dando luogo a due diverse attività materiali ed a due distinti cicli di ammortamento relativi alle componenti elementari in cui è stato scomposto il bene”.

<sup>11</sup> V. NUZZO, *Testo unico e bilanci IAS divisi sulla prevalenza*, in “Il Sole 24-Ore” del 24 luglio 2008, il quale interviene sull’estensione della deroga di cui all’art. 83 TU, osservando che “....i limiti quantitativi previsti dalla norma fiscale per effettuarli risultano insuperabili, nel senso che l’eccedenza dell’accantonamento di bilancio, rispetto ai limiti ricordati, non concorre a definire la misura dell’Ires dell’esercizio...che nega la deducibilità di quote di accantonamento diversi da quelli espressamente contemplati”.



TU che governa le operazioni di aggregazione, appunto estraneo alla disciplina derogatoria dell'art. 83 TU.

Scompare il requisito della residenza concorrente nelle parti, a vantaggio della localizzazione dell'azienda conferita, per cui rileva la residenza di uno dei soggetti, per altro non è richiesta la loro preesistenza all'operazione, con l'effetto che la newco potrà aderire al regime di non emersione dei plusvalori. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008, in coerenza con il ripristino del principio di derivazione che pervade la nuova IRES (si ritornerà ad un monobilancio "imperfetto", con minori variazioni fiscali), la conferitaria potrà avvalersi degli effetti di eliminazione - o mera riduzione - dei disallineamenti senza trasferire nuovi valori fiscali alla conferente (non rivaluta le partecipazioni ricevute), sottraendo imponibili all'imposizione ordinaria - in alternativa opera il regime di doppia sospensione dei valori fiscali previsto dal comma 1 dell'art. 176 TU. Così attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva, v. *infra*, progressiva e crescente (**proporzionale - 16% - per gli avviamenti ed i marchi, v. DL 185/2008, art. 15, conv. nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009, sul riallineamento in deroga al regime ordinario dell'art. 176, comma 2-ter TU per un "recupero" alternativo accelerato - deduzioni ex art. 103 TU, si prescinde dalle imputazioni al C/E - di tali attività al fine di renderlo più vantaggioso**) in relazione al divario dei valori fiscali e civilistici da riallineare sarà possibile prevenire i disallineamenti prospettici oltreché estinguere quelli storici (disciplina transitoria) evitando invasive ed indesiderate "code" dichiarative - il prefato prelievo è finalizzato alla loro ricomposizione - in assoluta coerenza con la scelta adeguatrice di fondo operata dal nostro legislatore - alludo alla riaffermata centralità del bilancio nella misurazione del reddito di impresa (principio di derivazione). L'imposta *de qua*, alternativa alla neutralità di cui all'art. 176 ed al prelievo ordinario sui plusvalori iscritti, agisce in funzione di prevenzione rispetto a discontinuità libro/fiscali che l'operazione è capace di ingenerare, rimuovendo defatiganti adempimenti extracontabili per le ricadute nella determinazione del reddito di impresa in virtù del trascinamento - riduzione - dello scarto tra valori civili e fiscali (**si comprende la scelta invasiva fatta nel DL 185/08, art. 11, sul**

**riallineamento esteso anche alle attività diverse da quelle indicate nell'art. 176).** Difatti, il prelievo volontario di cui al nuovo comma 2-ter del TU sembra giustificato da sovraordinate esigenze di semplificazione al fine di eliminare inutili “doppi binari” ed i conseguenti monitoraggi dichiarativi per una salutare convergenza dell'imponibile IRES con la ricchezza prodotta dalla società. Tale riallineamento unilaterale degli incrementi di valore - compete alla conferitaria, ancorchè soggetto “trasparente” ex artt. 5, 115 e 116 TU - non tramuta l'operazione in “realizzativa”, ossia non trasforma un conferimento *ab origine* neutrale in un conferimento realizzativo, pertanto lo stesso è assimilato ad una rivalutazione volontaria, ereditando la conferitaria le voci rettificative dei cespiti maturate dalla conferente, per cui le sue iscrizioni non sono “nuove”. Invero, se la conferitaria opta per la tecnica “a saldi chiusi”, nel cosiddetto “modello della cessione” per cui l'operazione è equiparata ad un'ipotesi di realizzo senza dare evidenza ai valori storici, gli ammortamenti sono calcolati sui valori peritali fino ad esaurimenti del valore netto stesso. Le maggiori deduzioni commisurate al costo storico dei cespiti, perdono, con la comparsa del quadro EC nell'ambito del generale ripristino del principio di derivazione, una “copertura” normativa. Una lettura meno rigorosa di tale principio consentirebbe di operare extra contabilmente, con una variazione in diminuzione direttamente in dichiarazione sfruttando la deroga di cui all'art. 109, comma 4, lett. b) TU, con adesione dell'ABI (v. circolare 7/1998 par. 3.2.5.1). Dunque, dovrebbe avvenire in sede dichiarativa la riconciliazione tra il risultato contabile a “saldi chiusi” (sintesi riveniente dalla sommatoria algebrica fra i nuovi valori dei beni e le correlate poste rettificative, ossia un valore di bilancio depurato degli ammortamenti pregressi) e il dato fiscale a “saldi aperti” ossequioso - osserva *supra* - del principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti (subingresso della conferitaria nell'ammortamento avviato dalla conferente) che invece considera i valori storici incrementati dei plusvalori affrancati, dando evidenza ai fondi rettificativi. Il riallineamento è dunque solo sui valori netti<sup>12</sup>, ovvero sui valori fiscali espliciti ultronei rispetto a

---

<sup>12</sup> V. MIELE, *Entra in scena il saldo algebrico*, in “Il Sole 24-Ore” del 29 settembre 2008, l'A. con utili esemplificazioni numeriche spiega le discontinuità fiscali e di bilancio nella deduzione degli ammortamenti dei beni in

quelli storici, cristallizzatisi in capo al conferente, permanendo un divario fra quelli di bilancio e fiscali - quest'ultimi più alti, poiché non nettizzati dai fondi - cui commisurare gli ammortamenti. Come già ampiamente ricordato, si dovranno consentire in sede dichiarativa le maggiori deduzioni fiscali liberate dal recepimento a saldi aperti dell'azienda scorporata, per derogare al sovraordinato (TU) principio d'indeducibilità dei costi non iscritti, che appunto non tollera deduzioni aliene al bilancio. L'aver deferito alla prima ogni determinazione sulla rivalutazione a pagamento è una conferma del fatto che l'opzione di cui all'art. 176, comma 2-bis TU, come ampiamente ricordato non ha effetti bilaterali, stante anche la prevedibile refluenza delle partecipazioni ricevute dalla conferente nel regime dell'*exemption*. Così, l'adesione *de qua*, non fa decadere la neutralità dell'operazione che non si tramuta in realizzativa, pertanto la posizione della conferente - osserva *supra* - è neutra, aliena rispetto alle preferenze della conferitaria, cioè l'opzione per l'imposta sostitutiva non richiede il concorso del primo, trattandosi di una scelta postuma fatta al di fuori dell'atto di conferimento (v. DM 25 luglio 2008). E' evidente che il riallineamento di quest'ultima allevierà il disagio, *retro* illustrato, di colui che acquisirà le partecipazioni<sup>13</sup> il quale si troverà proprietario di un'azienda i cui cespiti sono stati rivalutati e quindi potrà dedurre gli ammortamenti come se avesse acquisito direttamente l'azienda. Il prelievo sostitutivo grava sempre sulla conferitaria anche quando questa, osserva *supra*, è un soggetto "trasparente" - v. artt. 5, 115 e 116 TU - in tale caso i soci beneficieranno delle maggiori deduzioni "liberate" dalla partecipata, la quale invece vedrà ridursi l'imponibile IRAP. Difatti, vedremo oltre che, senza affrancamento non sarà possibile ai fini del tributo regionale dare rilevanza ai plusvalori iscritti (neutralità multilaterale). La rinuncia al regime opzionale sposta sulla conferitaria inerte la fiscalità sui plusvalori latenti incorporati dall'azienda conferita, quest'ultima sconterà le più alte aliquote proporzionali - IRES -, ovvero quelle progressive IRE (v. snc beneficiaria dello scorporo) in luogo di quelle sostitutive di

---

virtù della diversa - fiscale - tecnica di recepimento dell'azienda a saldi aperti, facendo notare come "...Dal punto di vista dei valori netti, quindi, vi è coincidenza mentre resta una differenza tra esposizione in bilancio a saldi chiusi e assetto fiscale basato sulla continuità dei valori. L'impostazione favorisce il contribuente perché il computo degli ammortamenti fiscali ammessi è effettuato sul costo storico rivalutato anziché sul valore netto di iscrizione del bene".

<sup>13</sup> V. MENEGHETTI.- ROSSI RAGAZZI, *Sui conferimenti benefici record*, in "Il Sole 24 - Ore" del 25 febbraio 2008.

cui al nuovo comma 2-ter dell'art. 176 TU sulle mancate rivalutazioni (il beneficio risiede appunto nel divario fra le medesime). Invero, la conferitaria, quale che sia il suo atteggiamento rispetto alle possibilità di uscita immediata dal sistema dei “doppi binari”, è comunque gravata del disallineamento ingenerato dal conferimento “plusvalente” per via della neutralità imposta dall'art. 176. Il legislatore in Finanziaria 08 ha fatto una scelta di simmetria fiscale per evitare arbitraggi nelle operazioni cit, in cui non di rado la presenza di posizioni soggettive della conferente (perdite fiscali) avrebbe favorito la nascita e la riallocazione di nuovi valori fiscali in ambito di gruppo attraverso operazioni *conduit* ovvero intermedi conferimenti “realizzativi” - v. sistema di doppio binario prima rinunciabile, si consentivano politiche di *refreshing* delle perdite. Difatti, la convivenza ante Finanziaria 08 di due regimi fiscali (irragionevolezza di una diversificazione della medesima fattispecie) “realizzativo” e volontario di cui all'art. 175, di piena imponibilità delle plusvalenze contabili e quello “neutrale” di cui all'art. 176, rinunciabile a favore del primo quando vi erano delle perdite fiscali in odore di prescrizione in dote alla conferente, consentiva alle parti di arbitrare fra i prefati regimi e “rilasciare”/“modulare” i plusvalori fino a concorrenza delle cit. posizioni soggettive altrimenti irrimediabilmente perdute. Ovviamente l'operazione *de qua* poteva essere vulnerata - vantaggi indebiti - attraverso il rimedio interinale dell'art. 37-bis, comma 3 lett. b), DPR 600/73 (clausola antielusiva<sup>14</sup>), quando gli effetti riallocativi, *retro* illustrati, rappresentavano l'esclusivo fine dell'operazione, pertanto carente di valide ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta. Invero, lo spiegato recupero delle perdite fiscali “liberato” dal realizzo delle plusvalenze non è una prerogativa dei conferimenti di azienda, giacchè anche attraverso alternative operazioni rilevanti fiscalmente sui singoli *asset* (v. conferimento marchi o immobili tassati in base all'art. 9 TU) è possibile pervenire al medesimo risultato di consumazione delle posizioni soggettive quesite. Pertanto, è labile il richiamo a ragioni sovraordinate antiabuso nel riassorbimento delle perdite fiscali nel mantenimento del previgente sistema duale dei

---

<sup>14</sup> V. BEGHIN, *La disciplina antielusiva specifica sui trasferimenti gratuiti d'azienda tra elusione e pianificazione fiscale*, in Corr. trib., 2002, 2217 ss.

conferimenti, per cui la spinta operata in Finanziaria 08 verso il superamento di tale sistema, per una neutralità più invasiva, ha ragioni ben diverse, strutturali; alludo all'emersione di valori che diversamente resterebbero in clandestinità.

Per avversare tali diffuse pratiche elusive, il legislatore (Finanziaria 08) ha espunto le aziende dalla disciplina di cui all'art. 175 - scompare il riferimento - sui conferimenti secondo il modello di "realizzo contabile", limitata alle sole partecipazioni qualificate, con l'effetto che l'unico criterio utilizzabile per i conferimenti di azienda è quello della neutralità. Sono da condividere le perplessità di autorevole dottrina<sup>15</sup> sull'intervento selettivo del legislatore, ovvero la mancata estensione del regime di cui all'art. 176 TU anche alle partecipazioni, invece relegate nel peggiore regime di "realizzo controllato". Va rilevato che le partecipazioni diverse - minoritarie - continueranno invece ad essere attratte nel più oneroso regime di cui al cit. art. 9 TU, ossia tassate in base al "valore normale" salvo l'ingresso di regimi speciali di determinazione dei "corrispettivi"; il riferimento è all'art. 177, comma 2 TU, appunto applicabile anche alle quote "incrementali" del controllo (l'ipotesi del consolidamento del controllo introdotta dal DLgs. n. 199/2007<sup>16</sup>, in cui si rafforza una partecipazione di controllo già posseduta, v. conferitaria che ante conferimento ha assunto la veste di controllante della *target*). Il particolare profilo realizzativo nei conferimenti contemplati dall'art. 175, è obliterato dal teorema in base al quale si tassa il conferente per neutralizzare i maggiori valori iscritti dalla conferitaria, in alternativa non si tassa la conferente, ma non si riconoscono maggiori valori alla conferitaria (deregolamentazione normativa) secondo un principio di simmetria fiscale. Al tempo stesso è stato esteso, osserva *supra*, l'alveo di operatività dei conferimenti "neutri" di cui al successivo art. 176 attraverso il travaso in tale norma dei conferimenti di aziende

---

<sup>15</sup> V. CORASANITI, *L'imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie*, in Rass. trib., 2008, 663 il quale fa rilevare le criticità di un intervento limitante del legislatore che ha mantenuto l'art. 175 ancorché limitato alle partecipazioni qualificate, aggiungendo che "...resta ancora suscettibile di critica la mancata estensione del regime di neutralità fiscale di cui all'art. 176 del Tuir, anche agli atti di conferimento aventi ad oggetto partecipazioni di controllo e collegamento (nonché agli atti di apporto in società a fronte dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi, la cui remunerazione sia totalmente legata ai risultati economici del soggetto emittente), con la conseguente definitiva abrogazione del (incoerente e contraddittorio) regime di realizzo "controllato" di cui all'art. 175 del Tuir".

<sup>16</sup> V. STEVANATO, *Legittimo utilizzo di scambi azionari per attuare riassetti partecipativi infragruppo*, in Corr. Trib., 2007, 776 ss.

collocate in Italia, effettuati da soggetti non residenti (v. anche in Paesi extra Ue), appunto prima regolati dall'art. 175 TU. In precedenza la neutralità era garantita solo in presenza di conferente e conferitario entrambi appartenenti alla UE (v. DM 25 luglio 2008 e punto 2 della Relazione illustrativa). L'allargamento plurisoggettivo dei conferimenti neutri - v. anche i conferimenti nelle società personali di cui *infra* - determinerà un effetto di conversione legale degli stessi trasformati in operazioni "irrilevanti", sottraendoli alla disciplina ordinaria di cui all'art. 9 TU, per cui a partire dal 2008, l'unico sistema adottabile per i conferimenti sarà quello della neutralità (bi-sospensivo) di cui all'art. 176 TU (degrado del profilo traslativo). Invero, residuano ancora fattispecie di conferimenti non coperte dalla neutralità cit., ad es. quando il conferitario sia un esercente impresa residente in Italia diverso dalle società di capitali e l'azienda oggetto di conferimento non si trovi in Italia<sup>17</sup>, con l'effetto deteriore che vi sarà in tali casi il ripristino delle regole ordinarie dell'art. 9 TU. Il regime contabile semplificato in cui dovesse versare la conferitaria/conferente non rappresenta un limite alla studiata neutralità, difatti la norma emendata dell'art. 176 non reca esclusioni soggettive, pertanto i contribuenti minori potranno aderire anche al riallineamento di cui al comma 2-ter. Il monitoraggio dell'evoluzione dei doppi valori civilistici-fiscali sarà affidato al quadro RV, sezione I<sup>18</sup>. In Finanziaria 08, il legislatore ha previsto pertanto una disciplina unitaria del conferimento che si basa sulla trasmissione dei valori fiscali secondo un collaudato schema di "simmetria non realizzativa" (*ergo*, non generatrice di plusvalenze). Tale neutralità (svaluta il profilo traslativo a vantaggio di quello funzionale) opera anche quando la conferitaria è una società di persone, la quale potrà così aderire all'invarianza fiscale dei maggiori valori iscritti o alternativamente "riallineare" gli stessi con prelievi sostitutivi. Difatti, per le società personali, vigeva solo il regime di "realizzo contabile" (art. 175 TU). Chi intende sfruttare i benefici, *retro* illustrati, del conferimento "realizzativo", si sarà affrettato a chiudere tali operazioni entro il 31 dicembre del 2007 (rileva l'iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento di capitale

---

<sup>17</sup> Sul monitoraggio delle esclusioni V. PIAZZA, *Le novità in materia di operazioni straordinarie*, in Fisco, 2008, 183 ss.

<sup>18</sup> V. GAVELLI-ZANETTI, *Per le imprese minori spazio ai conferimenti*, in "Il Sole 24- Ore" del 16 maggio 2008.

sociale della conferitaria, v. circolare 16/E del 2007). Invero, tali benefici - la neutralizzazione dalle perdite della conferente - potevano conseguirsi, ante Finanziaria 08, anche nell'ambito dell'art. 176 rinunciando alla neutralità ivi prevista, per sottoporre a tassazione l'operazione come atto "realizzativo". Difatti, con tale opzione, si verificava il degrado qualitativo del conferimento neutrale trasformato in fattispecie "realizzativa" da tassare sulla base dei valori iscritti in bilancio ossia si veicolava l'operazione per l'art. 175 in modo da favorire le politiche di *refreshing* delle posizioni soggettive quesite. In Finanziaria 2008 viene eliminata la possibilità di arbitrare fra regimi fiscali diversi, pertanto non sarà consentito sottoporre a tassazione i conferimenti nei periodi in cui sono utilizzabili le perdite fiscali. In altri termini, il conferimento di cui all'art. 176 TU nasce neutrale<sup>19</sup> - regime di doppia sospensione dei valori fiscali - e conserva tale qualità anche quando si opta per il "riallineamento" dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria (diversamente sarebbero ignorati) previo assoggettamento degli stessi a imposta sostitutiva dell'IRES (IRE) e dell'IRAP. Sulla rafforzata neutralità che pervade i processi aggregativi in esame, è stato osservato che l'adesione all'alternativo riconoscimento dei maggiori valori (non della plusvalenza) iscritti dalla conferitaria non tramuta l'operazione da neutrale in realizzativa<sup>20</sup>. Così, la conferente non rivaluta (affranca) le partecipazioni ricevute, le quali però potranno aderire all'*exemption* nell'immediato senza incorrere nella disciplina antielusiva (art. 176, comma 3). Difatti ai predetti fini di piena fruizione della clausola di non elusività, il regime dell'imposta sostitutiva viene giudicato equivalente a quello di continuità dei valori fiscali - permane l'esclusione dell'art. 37/bis del DPR 600/73 (su tali distensive posizioni anche l'Agenzia, v. circolare n. 57/E del 2008, par. 3.4.). In altri provvedimenti, la rivalutazione volontaria aveva effetti multilaterali, cioè si consentiva di estendere

---

<sup>19</sup> V. BEGHIN, *La cessione ed il conferimento di aziende e di partecipazioni nella disciplina del DLgs. 358/97*, in Riv. dir. trib., 1998, I, 535; Id., *Aspetti fiscali dei trasferimenti patrimoniali tra familiari*, in Boll. trib., 1998, 1445 ss.; LUPI, *La specificazione legislativa del concetto di reddito, i riferimenti civilistici e le operazioni straordinarie*, in Lupi-Stevanato (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, Milano, 2002, 64 ss.; FEDELE, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in Riv. dir. trib., 2006, I, 485 ss.; GIRELLI, *Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante dal trasferimento a titolo oneroso dell'azienda nell'ambito del reddito di impresa*, in Riv. dir. trib., 2002, I, 1295.

<sup>20</sup> V. TRETTEL, *L'imposizione sostitutiva nei conferimenti d'azienda*, in Corr. Trib., 2008, 760 ss.; LUPI, *Un imposta sostitutiva consapevole, anche se non logicamente necessitata*, in Dialoghi, 2007, 1122.

il regime derogatorio sostitutivo anche al soggetto conferente; il riferimento ad es. è al riallineamento di cui all'art. 17 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 in cui si prevedeva analoga possibilità di rivalutazione anche al conferente in relazione alle azioni ricevute. L'opzione (Finanziaria 2008, nuovo comma 2-ter art 176 TU) per il riallineamento dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria potrà essere anche differita, ovvero esercitata al più tardi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello cui inerisce il prefato conferimento, ovviamente nei limiti delle differenze ancora esistenti (non soggette a *reversal* in tale periodo d'imposta). L'affrancamento sarà progressivo ad aliquota variabile e crescente in funzione degli imponibili da "riallineare" - 12% fino a 5 milioni di euro dei maggiori valori "iscritti", del 14% fino a 10 milioni e del 16% sulla parte che eccede i 10 milioni. **Nel DL 185/08, osserva *supra*, è stato previsto un riallineamento speciale, alternativo a quello ordinario di cui all'art. 176, comma 2-ter TU limitato agli avviamenti ed ai marchi (i due riallineamenti possono ovviamente concorrere sulla medesima operazione straordinaria con prelievi differenziati, ovvero progressivi quelli di cui al cit. art. e proporzionali quelli di cui alla prima norma). Invero, il riallineamento speciale è esteso anche alle attività immateriali diverse - brevetti - con la precisazione che l'ammortamento fiscale dev'essere completato almeno in nove quote - il regime ordinario di cui all'art. 103 TU si presenta più favorevole consentendo deduzioni anticipate. La deroga, non esclude la regola del *reversal* dei maggiori valori, quando i beni rivalutati sono ceduti. Il riallineamento può essere anche parziale, ossia si potrà decidere di riallineare alcuni cespiti e mantenere l'asimmetria per gli altri, tuttavia l'applicazione del regime sostitutivo deve essere richiesta per categorie omogenee (v. DM 25 luglio 2008), non potendo il contribuente scegliere solo alcuni beni all'interno delle plurime categorie di immobilizzazioni. Dunque, il riallineamento non può riguardare singoli beni della medesima categoria e nel caso in cui questo è parziale, i maggiori valori affrancati riferiti ad una determinata categoria sono distribuiti su tutti i beni della stessa, secondo un principio equitativo di proporzionalità - v. circolare n. 57/E del 2008. In altri termini, l'affrancamento deve essere eseguito sulla base di un unico criterio per tutti i beni facenti parte della**



medesima categoria omogenea e deve distribuirsi uniformemente sul valore di tutti i beni in essa ricompresi, ossia nel riparto delle rivalutazioni fiscali “liberate” dall’art. 176, comma 2-ter TU, dovrà previamente individuarsi per ogni categoria omogenea una percentuale delle prefate differenze “disaggregate”, v. oltre, in base al rapporto fra i valori fiscali imputati alla medesima categoria con l’importo totale dei disallineamenti riferiti alla stessa, da applicare nell’affrancamento verticale dei plusvalori fiscali emersi sui singoli beni. Difatti, il riallineamento parziale multilaterale ovvero riferito a tutte le categorie disallineate dovrà essere pregiudizialmente scomposto, disaggregato dal contribuente attraverso una discrezionale imputazione dei nuovi valori fiscali alle singole categorie per avviare poi quello verticale. Ad es. se il contribuente si è determinato nel riallineare la categoria impianti nella misura del 30% - ipotizzando 300 di rivalutazione imputata alla stessa categoria rispetto ad un disallineamento post/conferimento della medesima pari a 1000, v. stratificazione categoriale dei nuovi valori fiscali, *retro* illustrata - con questa percentuale dovrà poi procedersi all’affrancamento delle differenze nei singoli beni inclusi nella medesima categoria omogenea. Pertanto, una discrezionalità del contribuente esiste nell’individuazione - disaggregazione - dei nuovi valori fiscali da attribuire alle singole categorie - nell’esempio 300 che è una parte del riallineamento globale, multilaterale conseguito dal contribuente - i quali dovranno essere spalmati secondo il cit. criterio di proporzionalità (nel nostro esempio il riassorbimento del disallineamento sui singoli beni dovrà avvenire nella misura del 30%). Conclusivamente sul punto, l’uniformità del criterio di ripartizione prescelto - v. *quantum* del riallineamento imponibile con le minori imposte sostitutive - va preservata all’interno della singola categoria - riallineamento verticale - con l’effetto che si possono avere, per le diverse categorie di immobilizzazioni disallineate, diversi criteri/percentuali di emersione<sup>21</sup>. L’operazione è compatibile sia con l’iscrizione a saldi aperti sia con quella a saldi chiusi, anche se la fattispecie è considerata

---

<sup>21</sup> V. MIELE-RUSSO, *Assonime e Agenzia delle entrate spiegano l'imposta sostitutiva sui conferimenti d'azienda*, in Corr. trib., 2008, 3212, gli Autori, sul delicato temo della ripartizione degli imponibili affrancati all’interno delle diverse categorie di immobilizzazioni e sulla discrezionalità nella disaggregazione dei plusvalori totali affrancati osserva che “...nulla vieta di adottare diversi criteri di ripartizione per l’una e per l’altra categoria (ad es. affrancando il 50% dei disallineamenti dei fabbricati ed il 70% dei disallineamenti degli impianti). Le regole per l’affrancamento parziale, in buona sostanza, sono analoghe a quelle previste nelle ultime leggi di rivalutazione dei beni d’impresa”.

“realizzativa” sia nei Principi contabili nazionali che in quelli internazionali. Tuttavia la Prassi ha da sempre tollerato la tecnica di contabilizzazione a saldi aperti (memoria dei fondi rettificativi). Invece, fiscalmente vi è il travaso dei valori storici dei beni e dei relativi fondi rettificativi, quale che sia la tecnica contabile adottata. Pertanto, il *quantum* da riallineare dovrà cumularsi al valore fiscale del bene ereditato dalla conferitaria - sommatoria algebrica fra valori fiscali delle attività e dei fondi correlati consolidatisi presso la conferente - al fine della prosecuzione tributaria dell’ammortamento a saldi aperti<sup>22</sup>. L’individuazione delle classi omogenee di immobilizzazioni deve essere effettuata in relazione alle singole operazioni di conferimento (distinte opzioni, v. circolare n. 57/E, par. 3.3.4. del 2008). Ai fini dell’applicazione del prelievo progressivo, si cumulano tutti i maggiori valori emersi nelle plurime operazioni effettuate dalla conferitaria nel medesimo periodo d’imposta, atteso il richiamo testuale ai *valori complessivamente considerati*<sup>23</sup>, tuttavia nel caso di esercizio dell’opzione in più periodi d’imposta, nel secondo periodo rilevano le differenze riallineate nel primo, ancorchè relative ad operazioni diverse effettuate nello stesso (v. conferitaria già beneficiaria di una scissione o incorporante). In definitiva la progressività del prelievo è riferita alla totalità dei disallineamenti emersi nel medesimo periodo d’imposta ancorchè eterogenei, ovvero riferiti a più operazioni straordinarie (v. dante causa diverso, quando gli scorpori aziendali provengono da soggetti diversi). L’Assonime (circolare n. 51/08, par. 3.2.9) invece aveva interpretato estensivamente la norma primaria, affermando che la progressività avrebbe dovuto riguardare la medesima operazione e non le plurime operazioni effettuate nello stesso periodo - riallineamento cronologico invece proposto/imposto dall’Agenzia - poiché diversamente

---

<sup>22</sup> V. MIELE-RUSSO, *op. cit.*, 3212 sul coordinamento del principio di continuità fiscale con l’emersione di nuovi valori fiscali da assoggettare ad imposta sostitutiva gli Autori aggiungono che “...il coordinamento del risultato a saldi chiusi con il principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti si realizza - a parre dell’Assonime - assumendo che il maggiore valore oggetto dell’affrancamento costituisce componente incrementativa del costo storico dei beni ricevuti”.

<sup>23</sup> V. FERRANTI, *Il cumulo riduce i vantaggi*, in “Il Sole 24.-Ore” del 29 settembre 2008, l’A. interviene sull’interpretazione restrittiva dell’Agenzia in relazione al cumulo dei valori riallineati emersi in più operazione poste in essere nel medesimo periodo d’imposta al fine dell’individuazione delle aliquote applicabili sugli stessi e sui conseguenti effetti distorsivi, in quanto “...provoca discriminazioni tra i contribuenti che nell’ambito di una ristrutturazione societaria, devono effettuare più operazioni nel corso dello stesso anno (un conferimento il 1 gennaio e una fusione il 31 dicembre dell’anno 1) e quelli che si trovano nella possibilità di porle in essere in anni diversi (la prima il 31 dicembre dell’anno 1 e l’altra il 1 gennaio dell’anno 2)”.

l'innovazione si sarebbe prestata a facili strumentalizzazioni, alludo alla volontaria distribuzione intertemporale delle programmate operazioni di scorporo aziendale, effettuate in diversi periodi d'imposta, al fine di sottrarsi alla progressività del prelievo sostitutivo. Il versamento dell'imposta *de qua* va effettuato in tre rate (30%, 40 e 30%). Il prelievo volontario in esame, vista la sua non casuale collocazione sistemica nel TU pertanto temporalmente non limitato, non dovrebbero essere oggetto di censure comunitarie, alludo al vantaggio rappresentato dal divario fra le aliquote ordinarie e quelle sostitutive sui maggiori valori "riallineati" lucrato dall'impresa avente causa. Tale regime derogatorio, potrebbe infatti configurarsi quale aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune in quanto di ostacolo al libero mercato<sup>24</sup>. Invero, la plurisoggettività del regime preferenziale esteso a tutte le operazioni straordinarie (incorporante, beneficiaria e conferitaria, quindi non settorializzato) oltre alla sua immanenza al sistema (v. TU) dovrebbero ragionevolmente allontanare il cit. sospetto. L'imposta è sostituiva dell'IRES, dell'IRPEF e dell'IRAP, non si comprende il richiamo a tale ult. tributo, dato che in futuro la tassazione si dissocerà dall'IRES, per allinearsi ai valori di bilancio (obliterà la base imponibile IRAP) ancorchè irrilevanti fiscalmente (imposta personale). Tale estensione farebbe ritenere che la mancata adesione al cit. prelievo sostitutivo ripristina il "doppio binario" IRAP (eliminato in Finanziaria 08) in coerenza con la neutralità (IRES) sovraordinata che accompagna i processi di riorganizzazione, con l'effetto che la divaricazione dei valori civili e fiscali nelle operazioni straordinarie è multilaterale - IRES ed IRAP - restando inalterata la continuità dei valori fiscali anche ai fini di tale ultimo tributo diversamente l'estensione della sostitutiva all'IRAP risulterebbe una contraddizione. Si poteva ritenere che in coerenza con il rafforzato principio di derivazione obliterato in Finanziaria 08, che i plusvalori - *recte*; gli ammortamenti - trovassero automatico riconoscimento ai fini IRAP in quanto iscritti al

---

<sup>24</sup> V. CORASANITI, *op. cit.* 667 ss., il quale nel commentare la recente bocciatura della Commissione europea con riferimento al regime derogatorio di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 350 del 2003, dichiarato appunto aiuto di Stato, osserva che "...quest'ultima disposizione, offriva la possibilità di riallineare (tramite un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 9%) i maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, a seguito di operazioni straordinarie, esclusivamente agli istituti di crediti interessati dalle operazioni di riorganizzazione, disciplinate dalla L. n. 218 del 1990 e, pertanto, in deroga al regime di neutralità fiscale previsto dal DLgs. n. 358 del 1997, lo Stato italiano è stato oggetto di un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea".

C/E. Invero, la tesi emarginata in base alla quale senza riallineamento non potrebbe effettuarsi ammortamenti contabili rilevanti ai fini del tributo regionale, v. *infra*, potrebbe essere vulnerata dal fatto che per le società di persone conferitarie - v. art. 5-*bis* del DLgs. 446/1997 - gli ammortamenti non potrebbero riconosciuti ai fini ai fini IRAP, se non con il versamento dell'imposta sostitutiva<sup>25</sup>, così giustificandosi il dato testuale che richiama l'IRAP fra i tributi sostituiti dall'imposta *de qua*. La preferenza per il regime opzionale, contribuirà a ridurre il contrasto fra rappresentazione contabile e fiscale della ricchezza prodotta, consentendo una rigenerazione dei valori fiscali che diversamente resterebbero in clandestinità. **Invero, nel DL 185/08, art. 11, è stata fatta una scelta più invasiva, osserva *supra*, in quanto al fine sovraordinato di ridurre le code dichiarative nelle operazioni straordinarie, il legislatore ha previsto l'estensione del riallineamento ordinario di cui all'art. 176 TU ad attività diverse da quelle indicate in tale norma (circolante e immobilizzazioni finanziarie), con assoggettamento dei maggiori valori emersi ad un prelievo ordinario separatamente dall'imponibile complessivo (il che esclude il riassorbimento delle perdite fiscali attuali e pregresse). Il beneficio di tale regime opzionale è labile, in quanto il prelievo sui maggiori valori di libro sarà quello ordinario oltre ad essere attualizzato prima della loro monetizzazione, per cui l'unico vantaggio dell'adesione risiede nell'eliminazione del quadro RV sul monitoraggio delle discontinuità libro/fiscali.** Il prezzo (tributo) per riconciliare tale divaricazione è volontario, poiché richiede da parte del soggetto cui *ex lege* compete la scelta (conferitario) una manifestazione di volontà. Il beneficio - divario di aliquote legali e sostitutive - è direttamente proporzionale al *quantum* "rialineato" ed inversamente proporzionale ai tempi di "precipitazione" nel bilancio dei valori affrancati nel senso che più ravvicinata nel tempo è l'operazione realizzativa dei beni rivalutati maggiore sarà il beneficio lucrato, perchè minore sarà il gravame finanziario sopportato per l'anticipazione dell'imposta in esame. L'affrancamento sarà

---

<sup>25</sup> Sono le condivise osservazioni di MENEGHETTI, *Spazio al riallineamento anche sul singolo bene*, in "Il Sole 24 - Ore" del 20 agosto 2008, il quale nel tentativo di giustificare la rilevanza IRAP dei nuovi valori iscritti anche senza riallineamento in base alla nuova disciplina di cui all'art. 5 del DLgs. 446/1997, aggiunge che "...tuttavia il fatto che la sostitutiva riguardi anche l'IRAP potrebbe avere un'altra spiegazione: se l'operazione straordinaria viene eseguita da società di persone che non applicano l'art. 5 bensì l'articolo 5-bis del DLgs. 446/1997, gli ammortamenti civilistici non potrebbero essere riconosciuti ai fini IRAP, se non con il versamento dell'imposta sostitutiva".

limitato ai beni ricevuti dalla conferitaria, acquisiti a seguito del conferimento, con esclusione dei cespiti posseduti dalla stessa diversamente sarebbe assimilata ad una rivalutazione volontaria (non rileva la loro classificazione nel bilancio del dante causa). Tale conclusione, sul “riallineamento” limitato ai beni confluiti nel patrimonio dell’avente causa in dipendenza di fusione o scissione è rafforzata dal seguente passaggio normativo “... maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo ...relativi all’azienda ricevuta”. Invero, l’esclusione *de qua* s’impone, come soluzione necessitata, fiscalmente compatibile al fine di evitare indesiderate disarmonie. Il riferimento è alla mancata adozione nella legge Finanziaria 08 delle tradizionali misure antielusive che in passato hanno assistito le procedure di rivalutazione (v. gli asservimenti patrimoniali previsti dall’art. 10 del DM 13 aprile 2001, n. 162). Il prelievo graduato in funzione di fasce di imponibile evoca l’idea di progressività del sistema tributario espressa dall’art. 53, secondo comma, Cost<sup>26</sup>. La rivalutazione a pagamento non incontra un limite nelle pregresse discontinuità libro/fiscali della conferente (v. art. 1, del DM 25 luglio 2008), ossia l’opzione potrà essere esercitata anche solo per riallineare le differenze di valore già esistenti presso il conferente e conservate/riproposte dal conferitario - v. il riferimento nella norma primaria al *valore di iscrizione in bilancio*<sup>27</sup> - dunque anche quando il conferitario non iscrive nuovi maggiori valori, ereditando appunto quelli non riconosciuti del dante causa, con una deroga per quelle differenze che hanno avuto origine nell’impiego del quadro EC, appunto avulse dal riallineamento in esame (v. comma 3, art. 1 DM cit.). Si vuole dire che se il conferente ha beneficiato delle maggiori deduzioni da quadro EC<sup>28</sup>, senza “azzerarle” in via transitoria attraverso le opportunità offerte dalla Finanziaria 08 nell’ambito della generale semplificazione del prelievo (v. riduzione dei “doppi binari” pregressi nel quadro RQ di Unico 2008

---

<sup>26</sup> V. BEGHIN, *Conferimenti d’azienda e nuove imposte sostitutive*, in Corr. Trib., n. 3/2008, 185 ss.; CAPOLUPO, *Operazioni straordinarie: la reintroduzione dell’imposta sostitutiva*, in Fisco, n. 3/2008, 409 ss.

<sup>27</sup> V. Circolare n. 57/E del 2008, laddove l’Agenzia opportunamente fa osservare che “... Il riferimento a tale valore consente l’affrancamento anche quando il soggetto conferitario non iscrive nuovi maggiori valori nelle proprie scritture contabili, limitandosi a recepire i medesimi valori di bilancio del soggetto conferente ed ereditando i disallineamenti già esistenti presso quest’ultimo”.

<sup>28</sup> V. LUPI, *Nuove prospettive di raccordo tra valutazioni civilistiche e reddito fiscale*, in Corr. trib., 2008, 1095 ss., Id., *Reddito fiscale e bilancio civilistico: a sorpresa tornano gli inquinamenti*, in Corr. trib., 40/2007, 3231 ss.; ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito di impresa*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da TESAURO, vol. II, Torino, 1994, 536 ss.

consentito dall'art. 1, comma 47 della L. 244/07), la conferitaria non potrà tardivamente sanare tali divergenze, le quali permangono, poiché il riallineamento è limitato ai "nuovi" valori iscritti per via del conferimento con esclusione quindi delle "vecchie" discontinuità (riproposte). Vedremo oltre che sarà consentito sanare anche le divergenze esistenti prima del conferimento che hanno ovviamente altre cause. Si trasferiranno alla conferitaria gli asservimenti patrimoniali sulle deduzioni pregresse godute dalla conferente<sup>29</sup>, che dunque sarà "liberata" dai vincoli "di copertura" patrimoniale di cui all'art. 109, comma 4 TU. E' da ritenere che la conferitaria possa azzerare le prefate "eccedenze", ereditate dalla conferente, nell'ambito delle "riduzioni" del quadro EC attraverso le modalità di cui al decreto (3 marzo 08) non regolamentare del Ministro delle Finanze, cioè fino a concorrenza delle discontinuità residue da quadro EC, deve essere prioritariamente applicata la disciplina di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 e del relativo decreto di attuazione. Difatti, nel viziato coordinamento - legislatore silente - fra i due affrancamenti (non è indifferente applicare l'una o l'altra disciplina, v. le categorie omogenee necessariamente affrancabili sono diverse), il decreto (25 luglio 2008) precisa che le differenze libro/fiscali ereditate dall'avente causa e generate da deduzione extracontabili del dante causa si estinguono in base alla norma *de qua* diversamente - mancata opzione - si trascineranno in dichiarazione (conferitario) fino al loro riassorbimento. Invero, sui profili dichiarativi di tale soggetto va rilevato che nel DM 25 luglio 08 non ha trovato risposte l'interrogativo al problema della gestione extracontabile dell'eventuale convivenza dei cit. disallineamenti multilaterali, imputati a soggetti diversi; alludo all'ipotesi in cui l'avente causa "rivaluta" in occasione del conferimento oltre ad ereditare i disallineamenti da quadro EC del conferente. In tal caso, non è chiaro se quest'ultime differenze si confondono con le prime per confluire tutte nel quadro RV nell'ambito delle discontinuità generate dall'operazione o se invece tali differenze vanno "discriminate", con l'effetto deteriore che il conferitario dovrà continuare a compilare il quadro EC

---

<sup>29</sup> V. FERRANTI, *Il rispetto del vincolo patrimoniale connesso al disinquinamento del bilancio*, in Corr. trib., 2005, 2279.

al fine di tenere memoria dei disallineamenti ospitati in dichiarazione (v. art. 176, comma 5 TU). Proseguendo nell'ipotesi prospettata, ossia di coesistenza di disallineamenti plurimi, inclusi quelli originati dal conferente, potrà verificarsi che nell'adesione all'affrancamento da operazioni straordinarie pregresse (relativo versamento scade il 30 settembre 2008) sia invece scaduto il termine (saldo Unico 2008) legato al versamento della prima rata della sostitutiva per l'eliminazione del quadro EC (art. 1, comma 48, Finanziaria 08), restando così precluso il prefato riallineamento - sopravvive. Una soluzione coerente con la volontà di semplificazione del legislatore, ovvero di riduzione delle indesiderate "code" dichiarative, potrebbe essere quella di consentire entro tale più prolungato termine, l'affrancamento dei disallineamenti in genere compresi quelli da quadro EC, diversamente l'affrancamento del quadro RV sarebbe incompleto<sup>30</sup>. Pertanto è importante conoscere i motivi del disallineamento storico, con l'effetto che se tali divergenze di valori civili e fiscali già presenti nel dante causa hanno altre cause (v. adozione della *first time adoption* o rivalutazioni volontarie) potranno essere eliminati dalla conferitaria con l'imposta di cui all'art. 176, comma 2-ter TU. Difatti, come ampiamente ricordato, anche quando il conferitario non iscrive maggiore valori ma si limita a riproporre nel proprio impianto contabile le differenze dei prefati valori già presenti in capo al conferente e trasferite al primo, deve consentirsi il riallineamento con l'imposta sostituiva *de qua* (art. 1, comma 3 DM cit.). E' il caso del conferente che abbia rivalutato gli immobili in sede di FTA<sup>31</sup>, determinando un disallineamento, il quale potrà essere eliminato dalla conferitaria con l'imposta cit., lo stesso dicasi per quei beni oggetto di un conferimento plurimo cioè quando la conferente, già prima conferitaria di un conferimento plusvalente a valori fiscali "rivalutati", abbia conferito successivamente l'azienda ricevuta che ha

---

<sup>30</sup> Sul viziato coordinamento fra i due affrancamenti, non regolamentato nel DM 25 luglio 2008, v. GIORGETTI-PIAZZA, *Unico riapre gli affrancamenti*, in "Il Sole 24-Ore" del 5 settembre 2008, gli Autori sul punto fanno osservare che "Senza questa interpretazione, infatti, l'affrancamento del quadro RV risulterebbe incompleto, potendosi applicare solo a quelle differenze derivanti direttamente dall'operazione realizzata e non anche a quelle indicate nel quadro EC ereditate con il conferimento o la fusione e scissione".

<sup>31</sup> V. MIELE, *Conferimento d'azienda al test del regime opzionale per l'imposta sostitutiva*, in Corr. Trib., 2008, 2901, l'Autore sul profilo del riconoscimento dei maggiori valori che derivano da differenze già esistenti presso il conferente, ovvero sulla possibilità di eliminare tali discontinuità attraverso l'imposta sostitutiva *de qua*, fa osservare che "...se un soggetto ha iscritto gli immobili in sede di *first time adoption* con emersione di maggiori valori da 300 a 800 e successivamente, a seguito di un conferimento, il conferitario iscrive tali immobili a 1000, quest'ultimo potrà optare per il regime sostitutivo sull'intero ammontare di 700".

lasciato emergere nuovi valori affrancati dal secondo conferitario. In questo caso, i beni trasferiti per via del “doppio conferimento” sono stati rivalutati anche fiscalmente dai conferitari con l’imposta sostitutiva in esame. Se il conferitario, rimasto inerte di fronte alla possibilità di affrancamento senza quindi optare per il pagamento dell’imposta sostitutiva per il plusvalori “iscritti”, abbia a sua volta conferito l’azienda ricevuta ad un secondo conferitario, si ritiene che quest’ultimo potrà riallineare con l’imposta sostitutiva anche quelle differenze emerse in occasione del primo conferimento subentrando tardivamente nell’opzione non esercitata dal primo conferitario. Interrogativi irrisolti sul regime transitorio ovvero sul perimetro del riallineamento esteso alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 si hanno quando un conferitario (non ha optato per il prelievo sostitutivo), abbia successivamente rivalutato i beni in sede di FTA<sup>32</sup>. La fattispecie riguarda una discontinuità libro/fiscale, appunto da FTA cronologicamente disallineata dal conferimento. In altri termini, non è chiaro se tale soggetto potrà annullare, nell’ambito delle disposizioni transitorie, anche quelle differenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS. Si ritiene che quest’ultime in quanto postume ed estranee al conferimento siano escluse dal disciplina transitoria, però attraverso un conferimento ultroneo dell’azienda sarà possibile estinguere anche tali differenze da FTA (tale possibilità compete al secondo conferitario). **Invero, i soggetti IAS adopter potranno eliminare le prefate differenze da FTA (v. commi 2, 5 e 6 dell’art. 13 DLgs. n. 38/2005) a latere di un operazione straordinaria, nei limiti delle discontinuità non ancora riassorbite al 1 gennaio 2009, attraverso un prelievo sostitutivo progressivo ai sensi dell’art. 1, comma 48, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (v. art. 15, comma 3, lett. b) del DL 185/08). Ancora sul regime transitorio, va ricordato che il comma 11 dell’art. 15 del DL 185/08, ha**

---

<sup>32</sup> V. PIAZZA-SILIGATO, *Operazioni straordinarie, sostitutiva a uso multiplo*, in “Il Sole 24-Ore” del 14 agosto 2008 gli Autori sulla fattispecie prospettata di rivalutazione da IAS effettuata successivamente al conferimento e sulle perplessità del perimetro dell’affrancamento, fanno rilevare che “...ancora più complesso è il caso in cui il primo conferitario abbia adottato gli Ias dopo aver ricevuto l’apporto. Ad esempio, abbia iscritto i beni apportati a 1300, con un disallineamento di 300 e - senza aver optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva - abbia rivalutato i beni a 1500, in sede di prima applicazione degli Ias. Se successivamente li conferisce a 1700 appare pacifico come il secondo conferitario possa affrancare secondo il DM 25 luglio 2008, l’intero ammontare di 700. Anche il primo conferente potrà affrancare - nel regime transitorio - il disallineamento di conferimento di 300, ma è incerto se possa applicare l’imposta sostitutiva sull’ulteriore disallineamento di 200 da Fta, dato che questo non è compreso nel valore dell’apporto ricevuto”.



**esteso le innovazioni sul riallineamento speciale dei marchi ed avviamenti e delle attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, retro illustrato, alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.** La decorrenza degli effetti del riconoscimento dei maggiori valori è immediata ai fini dell'ammortamento (anche del plafond di deduzione delle spese, l'efficacia sarà così multilaterale rilevando a tutti gli effetti), cioè si manifesteranno dal periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione, pertanto successivo a quello di effettuazione del conferimento. Analoga decorrenza dovrebbe essere prevista ai fini della disciplina sulle società di comodo. Per evitare doppie imposizioni il riallineamento non dovrà tener conto dei valori emersi in dichiarazione per tale periodo d'imposta (l'effetto *reversal* riduce l'imponibile) ossia gli ammortamenti fatti nell'anno del conferimento e tassati in dichiarazione (è la stessa in cui viene esercitata l'opzione per tale regime) ridurranno l'imponibile da riallineare. Invero, questi valori non saranno esclusi dall'imposta sostitutiva, tornando deducibili dal 2008. In base al dato normativo il 2008, ad es. anno di effettuazione del conferimento, resterà disallineato. La modulistica dovrà dare evidenza dei maggiori valori assoggettati all'imposta *de qua*, in considerazione del differimento degli effetti fiscali di cui *infra*. Invero, sovraordinate ragioni di coerenza fiscale insistono per una diversa soluzione equitativa dovendo prevalere ai predetti effetti intertemporali l'esercizio di effettuazione del conferimento medesimo e non quello diverso in cui si considera effettuata l'opzione (il chiaro dato testuale della norma primaria non autorizza l'invocata anticipazione degli effetti, v. circolare del 25/09/2008, n. 57/E). Difatti, il legislatore vuole eliminare e non mantenere le discontinuità per tale periodo, mentre l'efficacia *de qua* è differita al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione per gli atti realizzativi dei cespiti "riallineati" - una moratoria fiscale con obbligo di conservazione dei beni. Pertanto, con la cessione anticipata dei beni sui quali è stato esercitato il riconoscimento, decadono i versamenti ancora dovuti, mentre quelli già effettuati saranno accreditati (l'affrancamento decade *ex tunc*). Ai predetti fini rettificativi del beneficio goduto - *reversal* delle aliquote ordinarie per violazione della prefata norma antielusiva - non rilevano le operazioni di riorganizzazione, alludo alle fusioni e alle scissioni, lo stesso dicasi

per i conferimenti neutrali, in virtù di una consolidata Prassi in tema di rivalutazione dei beni di impresa che ha obliterato il principio di continuità nel possesso aziendale, per cui la conferitaria rivalutava anche i beni iscritti nel bilancio del conferente. Pertanto, tali operazioni di riorganizzazione in neutralità non comportano la revoca *ex tunc* del riallineamento effettuato.

Per ragioni di semplificazione - v. defatiganti contenziosi da istanze di ripetizioni - sono escluse dal prelievo in esame le immobilizzazioni cedute anteriormente al versamento della prima rata dovuta dell'imposta sostitutiva (v. art. 1, comma 6 DM cit.), poiché per tali beni si verifica *ab initio* la causa di decadenza degli effetti del riallineamento - ripristino delle aliquote ordinarie - rivelandosi alquanto inutile imporre al contribuente un versamento che successivamente avrebbe dovuto essere oggetto di ripetizione. Relativamente al profilo oggettivo della disciplina di cui al nuovo comma 2-*ter* dell'art. 176 TU, possono essere rivalutati i beni costituenti immobilizzazioni immateriali ed immateriali (v. avviamento) con esclusione, quindi, dei beni "merce" poiché è verosimile il loro realizzo in prossimità del conferimento, con grave *vulnus* delle aliquote ordinarie sul reddito di impresa - per altro il beneficio verrebbe neutralizzato dal norma antielusiva sulla permanenza obbligatoria dei cespiti riallineati. **Invero, come già ricordato, il legislatore - art. 11 DL 185/08 - ha esteso il riallineamento strutturale di cui all'art. 176, ai maggiori valori iscritti su attività diverse da quelle indicate in tale norma ovvero circolante ed immobilizzazioni finanziarie. L'appel della modifica de qua è dubitabile, poichè le prefate divergenze scontano le aliquote ordinarie.** In analogia a quanto previsto nelle leggi di rivalutazione, l'affrancamento - osserva *supra* - deve essere eseguito sulla base di un criterio uniforme per tutti i beni appartenenti alla categoria omogenea.

E' evidente che l'inerzia della conferitaria di fronte alla nuova possibilità di riduzione dei "doppi binari", rende necessaria la redazione del prospetto di riconciliazione per dare visibilità al differimento di imposta, poiché il prelievo futuro si adeguerà ai più bassi valori da "prospetto". La redazione del prospetto cit. incomberà sempre sul conferente, poiché la partecipazione avrà un valore civilistico diverso da quello fiscale. Al riguardo (v. punto 7 della Relazione illustrativa),

l'ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al conferente ereditato dal conferitario in base al ben noto principio di continuità degli stessi, sarà comprensivo anche dei plusvalori rivenienti dalla riallocazione dei disavanzi in occasione di operazioni straordinarie effettuate ai sensi dell'art. 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006 (cd. bonus aggregazioni). Inoltre, la rinuncia al regime opzionale in esame comporterà che le imposte differite su tali divergenze, sviliranno il valore di apporto del conferimento neutro e pertanto, attraverso un fattore di attualizzazione, verrà rettificato il valore di apporto. Anche il perito non potrà non ignorare la variabile fiscale *de qua*, ossia il fatto che le imposte verranno pagate non su valori economici di competenza, ma sulla carenza di valori fiscalmente riconosciuti<sup>33</sup>. La disciplina dell'imposta sostitutiva - osserva *supra* - può essere richiesta, nell'ottica del rafforzamento del principio di "derivazione", anche per le divergenze libro/fiscali emerse da operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 (v. art. 1, comma 10 del DM 25 luglio 2008). E' nelle intenzioni del legislatore prevenire i disallineamenti che potrebbero prospettarsi a partire dal 1 gennaio 2008 ma anche estinguere quelli pregressi residuati al 31 dicembre 2007 in modo da evitare in futuro "code" dichiarative necessarie per la riconciliazione dei valori fiscali e di libro e per tale via uniformare/riallineare il più possibile i valori utilizzati per la misurazione del risultato civilistico con quelli impiegati per la determinazione del reddito di impresa. Difatti, il riallineamento può essere retroattivo, ovvero travolgere le discontinuità pregresse derivanti da conferimenti effettuati prima del 1 gennaio 2008, nei limiti delle differenze esistenti a tale data non ancora oggetto di *recapture* (non riassorbite). Tale riallineamento (v. quadro RQ dedicato alle operazioni effettuate prima di questa data) sembra avere un perimetro più ampio rispetto a quello strutturale di cui all'art. 176 TU, in tal senso depongono le istruzioni (Unico 08) che estendono l'opzione anche a poste dell'attivo diverse dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali evocate al comma 2-ter dell'art. 176 TU (il riferimento del decreto ai *beni* esclude la rilevanza degli oneri pluriennali). Alludo alle partecipazioni di controllo e collegamento escluse dal

---

<sup>33</sup> V. CIANI, *Bonus aggregazione ex art. 1, commi da 242 a 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007*, in *Il fisco*, n. 13/2007, 1852 ss.

cit. comma 2-ter **(rientrano nel riallineamento ex art. 15, comma 10 del DL 185/08 cui si applica la disciplina transitoria del comma 12 per le operazioni effettuate entro il dicembre 2007)**. Invero, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2008 viene eliminato dalle istruzioni al quadro RQ, sezioni V e VI, l’errato riferimento alle partecipazioni, pertanto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva sarà limitato ai disallineamenti di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Viene conservata l’esclusione delle passività pluriennali, ancorchè l’art. 1, comma 46, lettera d), numero 3) della legge 244/07, fa riferimento a tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali. **Ancora sul regime transitorio, va ricordato, che le innovazioni sul riallineamento speciale, v. commi 10 e 11, art. 15 del DL 185/08, si applicano anche alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007, il relativo versamento andrà effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo in corso a quella data.** L’opzione nel 2008 per il riallineamento delle divergenze da quadro RV potrà avere delle interferenze con i bilanci chiusi nel 2007. Si vuole dire che per i conferimenti effettuati in tale anno, se la conferitaria esercita la preferenza *de qua*, annullando le differenze emerse, la stessa non dovrà iscrivere la fiscalità differita, poiché il riallineamento è immediato, con l’effetto che non potranno verificarsi in futuro asimmetrie libro/fiscali ossia appendici dichiarative rispetto a valori (i nuovi) riconosciuti anche fiscalmente. Nell’ipotesi in cui non venga esercitata la prefata opzione, il documento contabile OIC 25 ed il principio contabile internazionale IAS 12, impongono la rilevazione della fiscalità differita per correggere le imposte di competenza e dare evidenza al prelievo che graverà su quelle differenze non riconosciute, “tassate” quando veicoleranno per il C/E - si deve tener conto delle maggiori imposte future - tenendo conto delle aliquote che saranno vigenti quando le imposte si riverseranno. Difatti, la mancata preferenza per il regime dell’imposta sostitutiva determina la nascita di un doppio binario civile/fiscale ed un problema di ineducibilità/imponibilità di valori non riconosciuti. I successivi utilizzi del fondo “seguiranno” la tassazione degli ammortamenti ineducibili in linea con la graduale riconciliazione dei valori fiscali/libro. Infine, per le operazioni effettuate prima del 2007, il riallineamento

eventuale della conferitaria per sanare le differenze residue a tale anno, comporterà il “rilascio” del precostituito fondo imposte differite cui dovranno essere attinte le risorse per il versamento dell’imposta sostitutiva. Emergerà una sopravvenienza attiva non imponibile per esubero del fondo cit., alimentato con le aliquote nominali, rispetto al minor prelievo sostitutivo. La “riduzione” del fondo andrà rappresentato già nel bilancio 2007, ovviamente quando alla data di approvazione del bilancio sia stata assunta la decisione per l’affrancamento. I soggetti IAS non iscrivono le imposte differite passive sull’avviamento (IAS 12, par. 21<sup>34</sup>), con l’effetto deteriore che l’imposta sostitutiva imputata al bilancio incide negativamente sul C/E, non potendo rilevare tali soggetti le minori imposte differite passive equiparando le discontinuità fiscali e libro a differenze di natura permanente<sup>35</sup>. La retrodatazione del regime opzionale, **estesa anche alle innovazioni sul riallineamento speciale del DL 185/08 appunto applicabili alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 con versamenti differiti al 2009**, si giustifica come ampiamente ricordato con la sovraordinata esigenza di “bonificare” fiscalmente i bilanci, eliminando indesiderate “code” dichiarative. Il riferimento è ai prospetti di riconciliazione che obliterano le divergenze libro/fiscali, in coerenza anche con la filosofia di fondo che anima la revisione (Finanziaria 2008) multilaterale dell’IRES e dell’IRAP, che ha nel ripristino del principio di “previa iscrizione” uno dei suoi “pilastri”<sup>36</sup>. L’estensione *de qua* non riguarda i conferimenti nelle società personali attratti fino al 1 gennaio 2008 nel regime realizzativo di cui all’art. 175 TU, con l’effetto che non poteva verificarsi

---

<sup>34</sup> V. MIELE-RUSSO, *Assonime e Agenzia delle Entrate spiegano l’imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda*, in Corr. trib., 2008, 3211 ss., gli Autori, sull’iscrivibilità delle imposte differite passive nelle operazioni di aggregazione aziendale fanno notare che i Principi contabili internazionali IAS 12, par. 21, non consentono “...di iscrivere le imposte differite passive corrispondenti all’avviamento rilevato a seguito di una aggregazione aziendale a motivo del fatto che tale posta è di carattere residuale ed, in particolare, corrisponde all’eccedenza positiva tra il fair value delle partecipazioni emesse per realizzare l’acquisizione ed il fair value delle attività e delle passività che compongono l’azienda acquisita”.

<sup>35</sup> V. MIELE-RUSSO, *op. cit.*, 3215, i quali aggiungono che un rimedio alla mancata rilevazione delle imposte differite passive in relazione all’avviamento potrebbe essere la contabilizzazione dell’imposta sostitutiva “...ad incremento dell’avviamento stesso ovvero sotto forma di imposte anticipate, sempreché sussista la probabilità che vi siano in futuro imponibili capienti per utilizzare i benefici correlati al riconoscimento fiscale dell’avviamento. L’imposta così capitalizzata dovrebbe poi essere rilasciata a conto economico nei successivi esercizi in concomitanza con il conseguimento di tali benefici”.

<sup>36</sup> V. CIANI, *IAS/IFRS, rivalutazioni (rectius; riallineamenti) e interferenze fiscali nella recente Prassi (circolari nn. 3/E e 6/E del 2006. Le interrelazioni fra l’adozione degli IAS e le deduzioni extracontabili*, in Il fisco, n. 24/2006, 3697ss.

una divergenza libro/fiscale in sospensione di imposta da sanare con le nuove norme. Il riallineamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva non dovrebbe spiegare effetti ai fini del tributo IRAP, stante l'asservimento del suo imponibile ai dati di bilanci - non rilevano le rettifiche IRES (principio di derivazione). Pertanto, la conferente non dovrebbe tassare la plusvalenza, esclusa in quanto allocata nell'area straordinaria del C/E (voce E 20) e dall'altro la conferitaria dedurrà i maggiori valori in quanto "iscritti" (asimmetrie). Altra soluzione condivisa, poiché di sistema coniugandosi con l'immanenza del principio di neutralità fiscale - multilaterale - delle operazioni straordinarie (ripristina le coerenze fiscali), è quella di mantenere anche ai fini IRAP la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti ed un legame con l'IRES. Tale orientamento, riposa sul dato testuale dell'art. 176 TU, laddove si dice che l'imposta sostitutiva è sostitutiva che dell'IRAP, il che presuppone, con una lettura a contrario della norma quesita, che le operazioni straordinarie conservano la neutralità anche ai fini IRAP. Tale condivisa soluzione viene confermata dall'Agenzia, v. circolare 57/E del 2008, par. 6, per cui in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società avente causa non sono riconosciuti neppure ai fini del prefato tributo<sup>37</sup>.

### **3. "RIALLINEAMENTI" ONEROSI E GRATUITI (ANALISI COMPARATIVA)**

Il riallineamento oneroso di cui all'art. 176, comma 2-ter TU, dovrà coordinarsi con l'alternativo ed omologo affrancamento gratuito dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria (art. 1, commi da 242 a 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria 07). Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze verrà operato il coordinamento del regime opzionale di cui all'art. 176 TU con le disposizioni cit. Difatti, dal 1 gennaio 2008 convivono due discipline sul riconoscimento dei valori peritali recepiti dalla conferitaria, quella strutturale onerosa, prevista dal

---

<sup>37</sup> V. MIELE, *op. cit.*, 2905, il quale sulla condivisa neutralità allargata delle operazioni straordinarie, osserva che "...Tale soluzione sembra confermata, seppure indirettamente e non chiaramente, dalla previsione procedurale del decreto secondo cui, anche in apposito prospetto della dichiarazione IRAP, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di conferimento in relazione alla quale si è proceduto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva dei nuovi valori fiscali e di tutti gli elementi necessari ai fini dell'attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione dell'imposta sostitutiva".

comma 2-ter dell'art. 176 TU e quella temporanea dianzi evocata, limitata alle operazioni effettuate nel biennio 2007/2008. Quest'ultima, ha il vantaggio di rendere gratuita (fino a concorrenza di € 5.000.000,00) la prefata riallocazione dei maggiori valori emersi per conferimento (fusione/scissione). Così, sarà possibile per i conferimenti effettuati in tale orizzonte temporale, ottenere il riconoscimento di quei valori senza oneri fiscali. L'eventuale esclusione del bonus, es. quando le imprese non sono indipendenti o quando è violata la necessaria operatività nel biennio precedente l'aggregazione (è un pre-requisito), comporterà il riassorbimento del conferimento e della relativa facoltà di riallineamento nella disciplina strutturale del comma 2-ter dell'art. 176 TU, ovviamente tale alternativo affrancamento sarà però oneroso. Nell'analisi comparativa delle due prefate discipline sulla riduzione dei "doppi binari", va rilevata una discontinuità incomprensibile, ossia il legislatore della Finanziaria 2007 ha previsto che la conferitaria non potrà essere un ente commerciale residente, ancorchè tale soggetto è naturale destinatario del regime fiscale di cui all'art. 176 TU. Pertanto, se la conferitaria è un ente commerciale, non vi sarà la dualità di discipline, poiché il riallineamento sarà sempre oneroso, non trovando applicazione le più favorevoli norme della Finanziaria 2007. E' intuitivo ritenere che nel conferimento effettuato nel vigore delle nuove norme (2008) da più soggetti indipendenti ed operativi da due anni - ricorrono i pre-requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dal bonus aggregazione - se i maggiori valori iscritti travalicano la franchigia fiscale dei 5.000.000,00 di € la conferitaria potrà utilizzare, per riallineare i medesimi valori appunto non coperti dalla franchigia *de qua*, il rimedio dell'art. 176, comma 2-ter TU. Si vuole dire, tale impresa potrà affrancare quei maggiori valori, in esubero, con il prelievo sostitutivo in esame ed azzerare le divergenze di bilancio e fiscale, con un concorso delle prefate discipline. In altri termini, sul coordinamento tra il regime sostitutivo e il cd. bonus aggregazione, le due discipline - *recte*; i relativi effetti - sono cumulabili, ed ai fini delle aliquote progressive da applicare sui plusvalori avulsi dalla legislazione premiale, non rilevano quelli affrancati gratuitamente. Pertanto, il contribuente con riferimento alla medesima operazione "plusvalente" potrà aderire ai benefici di cui alla legge *de qua* (Finanziaria 07) e riallineare con

prelievi sostitutivi le differenze che violano il prefato limite dimensionale in quanto eccedenti i 5 milioni di euro. Lo stesso dicasi, quando il concorso delle due discipline sullo stesso soggetto è disallineato cronologicamente. Si vuole dire che nel caso in cui la conferitaria è stata destinataria di uno scorporo multilaterale effettuato in momenti diversi, ossia prima beneficiaria di una scissione agevolata - in base alla cit, legge 296/2006 - e poi conferitaria, tale soggetto potrà riallineare con l'imposta sostitutiva le differenze emerse con il successivo conferimento, conservando le rivalutazioni non onerose effettuate in occasione della scissione. Invero, va ricordato che è prevista la decadenza del bonus qualora la società risultante dall'aggregazione effettui ulteriori operazioni straordinarie, salva la possibilità di aderire alla procedura interinale di cui all'art. 37, bis comma 8 DPR 600/73. Comunque, il contribuente potrà affrancare i plusvalori vulnerati dal successivo conferimento - conseguente ripristino del disallineamento - ricorrendo al riallineamento (transitorio) mediante pagamento dell'imposta sostitutiva<sup>38</sup>.

E' evidente che tali considerazioni valgono anche per i conferimenti agevolati (in base alla legge 27 dicembre 2006, n. 296) effettuati nel 2007, con l'effetto che la conferitaria - osserva *supra*, sulla retrodatazione transitoria del riallineamento oneroso ex art. 176 - potrà riallineare i maggiori valori iscritti, non coperti dalla franchigia. Un elemento di contiguità fra i riallineamenti gratuiti da Finanziaria 2007 e quelli onerosi rivisti in Finanziaria 2008, è rappresentato dal fatto che entrambi non hanno effetti multilaterali, nel senso che la posizione della conferente è aliena all'affrancamento della conferitaria. Pertanto, la prima non rivaluta le partecipazioni ricevute, con un effetto di sospensione del maggior valore di "libro" della partecipazione ricevuta (potrà fruire dell'*exemption*). Il legislatore, in entrambe le discipline, non estende i benefici del riallineamento ai soci partecipanti, i quali non vedranno rivalutate fiscalmente le loro partecipazioni. Invero, l'estraneità dei soci (conferenti) al riallineamento oneroso e/o gratuito della conferitaria, non

---

<sup>38</sup> Sulla possibilità di ricorrere al riallineamento oneroso per sanare le divergenze ripristinatasi in seguito all'effettuazione di ulteriori operazioni straordinarie, v. circolare n. 57/E del 22/08, con la quale l'Agenzia, con soluzione rassicurante e condivisa osserva che "...nell'ipotesi in cui non sia attivata la procedura di disapplicazione (ovvero qualora la stessa abbia esito negativo), il valore fiscale dei beni, non più riconosciuto in applicazione della disciplina del c.d. bonus aggregazioni, potrà essere affrancato mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di cui sopra, senza tener conto degli effetti della disciplina agevolativa".



condiziona i loro successivi comportamenti, nel senso che tali soggetti potranno cedere nell'immediato le "nuove" partecipazioni ricevute, senza che possa verificarsi un effetto *reversal* delle agevolazioni godute dalla seconda. Invero, la cessione delle partecipazioni da parte della conferente dopo aver eseguito il conferimento, dovrebbe comportare il riassorbimento dell'agevolazione goduta nell'ambito della Finanziaria 2007 (v. circolare n. 16/E del 2007). Lo stesso effetto deteriore di azzeramento dei benefici fiscali goduti dalla conferitaria si verifica nell'ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte dei soci della conferente/conferitaria anche a terzi. Difatti, il legislatore - Finanziaria 07 - vuole mantenere l'immobilismo delle compagnie sociali. Nell'alternativo riallineamento oneroso, la conferente potrà invece cedere nell'immediato le partecipazioni ricevute senza che vengano meno gli effetti della rivalutazione, difatti l'unica ipotesi di decadenza è rappresentata dalla cessione anticipata dei beni rettificati anche fiscalmente. Nell'analisi comparativa *de qua*, va rilevato che il perimetro del riallineamento oneroso è più esteso rispetto a quello previsto in Finanziaria 07, comprendendo le immobilizzazioni materiali ed immateriali quindi ad es. anche gli immobili patrimonio, non strumentali, invece esclusi nella legislazione premiale che richiede la dirimente strumentalità.

**AVV. FABIO CIANI**

**UNIVERSITA' ROMA TRE**